



Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445. lo sottoscritto BORINI GIONACO. CERTIFICO

che la presente copia da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.
Verona, addi 2.2.4.6.....

AL FLINZIONABIO

PROVINCIA DI VERONA Servizio S.I.T. e pianificazione

Originale

OGGETTO: autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa all'intervento di piano di recupero per la ristrutturazione di un fabbricato, consistente nel recupero residenziale dell'edificio attualmente con destinazione accessoria nel Comune di Colognola ai Colli, di cui all'istanza del sig. Piubelli Luigino, proprietario del Centro Commerciale Porta Palio srl;

Determinazione n. 1.6.4...del . 22/01/.2016

Decisione

La dirigente del servizio S.I.T. e pianificazione della Provincia di Verona¹, ing. Elisabetta Pellegrini, autorizza sotto il profilo paesaggistico, con procedimento ordinario, l'intervento di piano di recupero per la ristrutturazione di un fabbricato, consistente nel recupero residenziale dell'edificio attualmente con destinazione accessoria nel Comune di Colognola ai Colli, di cui all'istanza del sig. Piubelli Luigino, proprietario del Centro Commerciale Porta Palio srl, come da progetto presentato;

Motivazione

In data 13/10/2015, protocollo provinciale 89222 il sig. Piubelli Luigino, proprietario del Centro Commerciale Porta Palio srl , ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per l'intervento in oggetto.

Con nota del 19/10/2015, protocollo provinciale 90829, è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di documentazione integrativa e comunicazione di sospensione del procedimento.

Con nota pervenuta al protocollo provinciale n. 98571 del 11/11/2015, l'interessato ha prodotto la documentazione integrativa richiesta.

A conclusione dell'istruttoria, il servizio S.I.T. e pianificazione ha redatto in data 20/11/2015 una relazione tecnica illustrativa con la proposta di accogliere l'istanza (rif.to pratica n. 304/15).

¹ L'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'art. 54 del vigente Statuto della Provincia e gli artt. 28 e 35 del vigente Regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti di assenso.

Con il decreto del Presidente della Provincia n. 116 del 30 settembre 2010, successivamente modificato con i decreti n. 33 del 16 aprile 2012 e n. 85 del 27 novembre 2012, é stata nominata l'ing. Elisabetta Pellegrini quale dirigente a capo del settore programmazione e pianificazione territoriale, del settore sviluppo del territorio e del servizio programmazione, controllo e amministrazione;

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità" disciplinano i procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2011, n. 10, delega alle Provincie l'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica in sostituzione dei comuni ritenuti "non idonei" sulla base della verifica dei requisiti di cui all'art. 146 comma 6 del D.lgs. 42/2004, indicati nel riepilogo degli enti in Provincia di Verona non idonei, pubblicato sul sito della Regione Veneto.

In data 20/11/2015 con nota protocollo provinciale 101299 il servizio S.I.T. e pianificazione ha consegnato alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa unitamente all'istanza dell'interessato e a copia del progetto.

Con nota del 23/11/2015 protocollo provinciale 101710 il servizio S.I.T. e pianificazione ha comunicato all'interessato la ripresa del procedimento e la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza per il seguito di competenza.

La Soprintendenza non ha espresso il parere vincolante pur essendo decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della relazione tecnica illustrativa degli atti.

Dato atto che è necessario concludere il procedimento prescindendo dal parere vincolante della Soprintendenza essendo decorsi 60 giorni dalla trasmissione della documentazione a quest'ultimo.

Si condivide la proposta di accoglimento dell'istanza per le motivazioni espresse nella relazione tecnica illustrativa conservata agli atti del fascicolo presso il servizio S.I.T. e pianificazione.

Avvertenze

Il presente provvedimento è immediatamente efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Il presente provvedimento non sostituisce gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.

All'interessato sarà comunicata l'avvenuta adozione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla competente Soprintendenza, alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio - e al Comune territorialmente interessato.

Restano salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

A chi ricorrere

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.

